

**Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche art. 20 c. 1 del D. Lgs.  
19/8/2016 n. 175  
- Relazione anno 2020 - con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019**

**Sinossi**

L'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

1. partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP) e che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3 e seguenti dell'art. 4 del TUSP;
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Come stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, la soglia di fatturato è ridotta a 500.000 euro nel periodo transitorio relativo ai trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP (risulta così che il 2017-2019 è il primo triennio rilevante ai fini dell'applicazione della soglia di un milione di euro);
5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con riferimento a questo criterio, l'art. 26, comma 12-quater, TUSP, prevede (solo ai fini della sua prima applicazione) che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico;
6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Il piano di razionalizzazione, eventualmente predisposto al verificarsi delle condizioni di cui sopra, deve essere corredato da apposita relazione tecnica e contenere specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle misure previste.

Per l'adozione del provvedimento di analisi dell'assetto delle partecipazioni e per quello di razionalizzazione è fissato termine al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (come testualmente dispone la norma transitoria di cui all'art. 26, comma 11 del TUSP). Conseguentemente la presente analisi si svolge nel 2019 per il 2018 cioè entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui dovesse essere adottato un piano di razionalizzazione, e deve essere approvata una relazione sull'attuazione del piano che ne evidenzia i risultati conseguiti.

Tutti i predetti documenti devono infine essere trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 ed essere resi disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti competente, i medesimi atti sono inoltre soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lett. d-bis), del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

### **Perimetro della razionalizzazione**

L'ambito della razionalizzazione ex art. 20 del TUSP si estende alle partecipazioni societarie «dirette o indirette» detenute dalle amministrazioni pubbliche, ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- a) per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- b) per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, lett. g), del TUSP).

Sempre secondo le definizioni fornite dal TUSP, la situazione di «controllo» è descritta mediante il richiamo all'art. 2359 del codice civile, cui viene aggiunta una peculiare ipotesi di controllo per il caso in cui «in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo» (art. 2, lett. b), del TUSP).

### **Premessa**

L'articolo 24 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 in materia di società a partecipazione pubblica come innovato dal D.Lgs n. 100 del 16 giugno 2017, prescriveva agli enti locali di provvedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, entro il mese di settembre 2017 e il comune vi ha provveduto con verbale n. 58 del 28-09-2018. Completata la revisione straordinaria, una tantum, le pubbliche amministrazioni sono state chiamate a provvedere anche alla “razionalizzazione periodica” delle partecipazioni prevista dall'art. 20 del Testo Unico D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 in materia di società a partecipazione pubblica, così come disposto dal comma 11 dell'articolo 26 del predetto D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, ove è detto che “alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”, circostanza questa avvenuta con verbale consiliare n. 75 del 27/12/2018.

### **La disciplina normativa**

L'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 impone alle amministrazioni pubbliche che debbano compiere annualmente, “un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”, e qualora ricorrono le condizioni che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.

### **I requisiti minimi**

le amministrazioni pubbliche devono dismettere le partecipazioni, dirette o indirette che:

- a) non siano riconducibili alle “categorie” elencate dall'articolo 4 del TU;
- b) ovvero, che non soddisfano i “requisiti” previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del TU;
- c) oppure, che non rispondono alle “condizioni” elencate dell'art. 20, c. 2, del TU.

L'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono detenere quote di società per la produzione di beni e servizi che non siano "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" elencando le "categorie" che consentono alle amministrazioni di acquisire o mantenere partecipazioni societarie come di seguito:

1. la produzione di un servizio di interesse generale, comprese realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione del servizio stesso;
2. la progettazione e la realizzazione di un'opera pubblica, sulla base di un accordo di programma fra più amministrazioni;
3. la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, ovvero l'organizzazione e la gestione di un servizio d'interesse generale con un imprenditore privato mediante un contratto di partenariato;
4. l'autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, osservando le direttive europee in materia di contratti pubblici e la disciplina nazionale di recepimento;
5. i servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, in favore di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del d. lgs. 50/2016.

Inoltre sempre il predetto articolo 4 del TU prevede:

a) che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);

b) che sia possibile costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);

c) che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

d) che sia possibile costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8);

e) che sia possibile acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis);

f) ed infine, al c. 9 dell'articolo 4 si consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare l'esclusione totale o parziale" dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

L'art. 5, commi 1 e 2, del TU dispone che :

*"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità*

*istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (...), nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*

*2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica ((, secondo modalità da essi stessi disciplinate))."*

Di seguito alla verifica delle "categorie" e "requisiti", è comunque obbligatorio dismettere le società che non rispondono alle "condizioni" previste dall'art. **20 comma 2** del TU):

- 1) società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- 2) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- 3) nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- 4) nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

Qualora poi vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite l'art. 20 ed il comma 12-quinquies dell'art. 26 fissano il requisito del fatturato medio del triennio precedente seguentemente:

per i provvedimenti di ricognizione 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018), il fatturato medio minimo è fissato in 500.000 euro mentre il limite di almeno un milione si applicherà nel 2020, per il triennio 2017-2019. Vi è da considerare poi che l'art. 20, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

#### **In sintesi**

Le amministrazioni pubbliche devono dismettere le partecipazioni, dirette o indirette:

1. che non siano riconducibili alle "categorie" elencate dall'articolo 4 del TU;
2. ovvero, che non soddisfano i "requisiti" previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del TU;
3. oppure, che non rispondono alle "condizioni" elencate dell'art. 20, comma 2, del TU.

Verifica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2018" alla luce delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Con riferimento alla nuova normativa si riporta di seguito una verifica delle partecipazioni detenute dal Comune di Bibbiena.

#### **AREZZO CASA SPA (2,88%)**

##### **1. Finalità perseguibili mediante la partecipazione (art. 4, commi 1-2)**

La società svolge le funzioni previste dalla L.R.T. N. 77/98 in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) a seguito di contratto di servizio sottoscritto con il L.O.D.E. (Livello Ottimale Di Esercizio) di Arezzo in data 8/11/2010.

Tali funzioni sono riconducibili a finalità istituzionali dell'ente come definite dall'art. 13 del d.lgs. 267/00, dall'art. 14, comma 27 del d.l. 78/2010 e come evidenziato dalla classificazione del bilancio di cui all'allegato 14 al d.lgs. 118/2011 di seguito riportata:

- MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- PROGRAMMA 12.6: Interventi per il diritto alla casa
- MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- PROGRAMMA 8.02: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

## **2. Verifica convenienza economica e sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1)**

La verifica non è necessaria in quanto la partecipazione è stata acquisita in conformità ad espresse previsioni legislative.

## **3. Verifica condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Per il tipo di operatività, l'organizzazione, la situazione economico-patrimoniale, non sussistono particolari obblighi di razionalizzazione.

## **4. Misure da adottare**

La partecipazione può essere mantenuta

### **CASENTINO SERVIZI SRL (19,68%)**

Società in fase di liquidazione dall'anno 2015.

### **COINGAS SPA (5,55%)**

## **1. Finalità perseguibili mediante la partecipazione (art. 4, commi 1-2)**

La società opera nel settore del gas naturale e gas propano liquido. Originariamente svolgeva le attività di progettazione, conduzione, manutenzione, assistenza ed installazione di reti di distribuzione, erogazione di servizi per la distribuzione e la vendita.

Dal 01/01/2011 oggetto della società è la gestione di partecipazioni di società controllate e collegate, in particolare di Estra spa che svolge direttamente il servizio di distribuzione e vendita del gas.

Stante la natura meramente finanziaria della società, **non sussistono i criteri previsti dall'art. 4, comma 1, necessari al mantenimento della partecipazione.**

## **2. Verifica convenienza economica e sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1)**

La partecipazione nella società negli anni non ha richiesto alcun impegno finanziario da parte dell'ente, anzi ha comportato effetti positivi per il bilancio finanziario a seguito della distribuzione degli utili d'esercizio.

## **3. Verifica condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

I dati evidenziati nelle schede di cui al modello della Corte dei Conti ed a cui si rinvia evidenziano il mancato rispetto delle seguenti condizioni:

- a) Partecipazione non rientrante nelle categorie di cui all'art.4 (non necessaria per lo svolgimento di fini istituzionali)
- b) Società priva di dipendenti o con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

## **4. Misure da adottare**

Le azioni da intraprendere sono prioritariamente la liquidazione societaria, ma l'Ente, vista l'esigua quota di partecipazione può solo farsi promotore di tale proposta, anche in considerazione del fatto che il Comune di Arezzo esercita una influenza dominante ex art. 2359, comma 1, del Codice Civile.

Nel passato è emersa, tra l'altro, la proposta di trasformazione della azioni Coingas in azioni di Estra s.p.a. come pure era stato ipotizzato da parte dei soci di maggiore rappresentatività che la **Coingas spa aveva** in animo l'acquisizione della "**Gestione Ambientale srl**, per successivamente far luogo alla fusione per incorporazione ex art 2505 c.c. in **Coingas spa** per accrescere i capitali e l'operatività nel settore del trattamento dei rifiuti e gas-energia. Tuttavia ad oggi nulla è avvenuto e comunque l'eventuale cessione di

**Gestione Ambientale srl** da **AISA Impianti spa** a **Coingas spa** per poi fare la fusione semplificata per incorporazione di **Gestione Ambientale srl** in **Coingas spa** richiederebbe per la sua conclusione diversi mesi. Nell'evidenziare che la società è in forte attivo e produce utili ad oggi si può solo ipotizzare la fusione con altre società e in questo senso diverse sono state le ipotesi formulate pur non formalizzandosi alcuna decisione in merito. Stante così i fatti l'obbligo di dismissione permane, seppur sospeso fino al 31/12/2021 in applicazione dell'art. 24 c. 5/bis del d.lgs. 175/2016 secondo cui *“A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».*

#### **L.F.I. SPA (1.96%)**

##### **1. Finalità perseguibili mediante la partecipazione (art. 4, commi 1-2)**

La società opera nel settore del trasporto pubblico.

Il POR 2015 del Comune di Bibbiena sottolineava la sussistenza di motivi di dismissione, ex art.1 comma 611 lettera b) della L.190/2014. Tuttavia l'Amministrazione si riservava di valutare, insieme agli altri soci pubblici, la percorribilità di azioni alternative finalizzate alla razionalizzazione attraverso piani di aggregazione industriale. La soluzione orientata al mantenimento, ha avuto effettiva concretizzazione attraverso l'operazione di fusione, avvenuta il 26/11/2015, tra L.F.I. Spa e R.F.T. S.p.a. Quest'ultima società ha trasferito proprio personale alle dipendenze di L.F.I., circostanza questa, che ha consentito di far venir meno la situazione di incompatibilità tra il mantenimento della partecipazione e l'obbligo di soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

In seguito della fusione, l'attività prevalente è divenuta quella di gestione delle infrastrutture ferroviarie nella linea Sinalunga-Arezzo-Stia. L.F.I. ha dunque perso la tipica connotazione di società finanziaria.

L'oggetto sociale è riconducibile alla previsione di interesse generale di cui all'art.4 comma 2 lett. a) del TUSP.

##### **2. Verifica convenienza economica e sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1)**

Non vi sono oneri connessi al mantenimento della partecipazione.

##### **3. Verifica condizioni di cui all'art. 20, comma 2**

Per il tipo di operatività, l'organizzazione, la situazione economico-patrimoniale, non sussistono particolari obblighi di razionalizzazione.

##### **4. Misure da adottare**

La partecipazione può essere mantenuta.

#### **NUOVE ACQUE SPA (1,92%)**

##### **1. Finalità perseguibili mediante la partecipazione (art. 4, commi 1-2)**

Nuove Acque spa, società mista a maggioranza pubblica, gestisce il servizio idrico integrato, definito come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

L'affidamento del servizio è avvenuto il 1/6/99 da parte dell'Ato 4 – Alto Valdarno (ora Autorità Idrica Toscana) in ottemperanza della l. 36/1994 e della LRT n. 81/1995 e n. 26/1997.

Tali funzioni sono riconducibili a finalità istituzionali dell'ente come definite dall'art. 13 del d.lgs. 267/00, dall'art. 14, comma 27 del d.l. 78/2010 e come evidenziato dalla classificazione del bilancio di cui all'allegato 14 al d.lgs. 118/2011 di seguito riportata:

MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA 9.4: Servizio idrico integrato

##### **2. Verifica convenienza economica e sostenibilità finanziaria (art. 5, comma 1)**

La verifica non è necessaria in quanto la partecipazione è stata acquisita in conformità ad espresse previsioni legislative.

### 3. Verifica condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Per il tipo di operatività, l'organizzazione, la situazione economico-patrimoniale, non sussistono particolari obblighi di razionalizzazione.

### 4. Misure da adottare

La partecipazione PUÒ ESSERE MANTENUTA senza necessità di misure di razionalizzazione

#### POLO UNIVERSITARIO ARETINO SCRL

### 1. Finalità perseguibili mediante la partecipazione (art. 4, commi 1-2)

Le disposizioni vigenti al 31/12/2017 di cui all' 4, comma 1 del d.lgs. 175/2016 non consentono il mantenimento di quote in tale società e pertanto occorre procedere alla sua liquidazione. Si segnala tuttavia che la società POLO UNIVERSITARIO ARETINO s.c.r.l., in data 10/7/2108 per atto notaro Cirianni in Arezzo, ha assunto la forma giuridica della **Fondazione di Partecipazione** in esecuzione alla decisione assunta dall'assemblea straordinaria dei soci di luglio 2018 per cui non rientra più nel novero degli adempimenti inizialmente da adottare.

### 4. Misure da adottare

Non vi sono misure da adottare.

### 4. Conclusioni

Per quanto sopra espresso lo stato delle partecipazioni detenute dal comune di Bibbiena e la prospettiva di razionalizzazione risulta la seguente:

RAGIONE SOCIALE	ATTIVITÀ'	% DI PARTECIPAZIONE	AZIONI
Arezzo Casa spa	gestore del servizio edilizia residenziale pubblica	2,88	mantenimento senza azioni di raz.ione
Casentino servizi srl	gestione rifiuti	19,68	in corso di liquidazione dal 2015
COINGAs spa	gestione di partecipazioni	5,55	soc. in attivo, che produce utili - al momento si applica l'art. 24 c. 5/bis del D. Lgs. 175/2016
L.F.I. spa	sub concessione di costruzione ed esercizio ferrovie e tranvie	1,96	mantenimento senza azioni di raz.ione
Nuove acque spa	gestione servizio idrico integrato	1,92	mantenimento senza azioni di raz.ione
FIDI Toscana spa	strumento finanziario per p.m.i.	0,000003	mantenimento senza azioni di raz.ione
Polo Universitario Aretino	sviluppo di facoltà e corsi laurea	avvenuta trasformazione in Fondazione di Partecipazione	

Relativamente all'altra società posseduta dal Comune di Bibbiena, soc. FIDI TOSCANA s.p.a. (la quota ha valore nominale di €. 520 pari allo 0,0000032 % del capitale sociale) si dà atto che detta società non rientra tra quelle soggette a revisione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e in questa sede se ne riporta in via ricognitiva.

Il segretario del comune  
Giuseppe Liberto